



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI (MSNA) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) A TITOLARITA' DEL COMUNE DI RIMINI PER IL TRIENNIO 2017/2019, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L'ASILO – DM 10 AGOSTO 2016. PERIODO 1 LUGLIO 2017 – 31 DICEMBRE 2019.

Lotto 2 SPRAR MSNA

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la predisposizione del progetto attuativo e la gestione di azioni per l'accoglienza, e percorsi di autonomia ed integrazione a favore di **beneficiari minori stranieri non accompagnati** (quali i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e/o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza legale o coloro che pur avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II del DM 10 agosto 2016) nell'ambito della prosecuzione della progettazione SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) categoria MSNA, a titolarità del Comune di Rimini per il periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2019, a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l'Asilo – DM 10 agosto 2016, nel rispetto dei contenuti generali previsti nel Progetto e nel Piano Finanziario approvato dal Ministero dell'Interno per la categoria MSNA del Comune di Rimini ed allegato al presente Capitolato.

ART. 2. FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

La proposta progettuale dovrà prevedere :

- a) la rimodulazione e/o migliore qualificazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela nonché del Piano Finanziario, con particolare riferimento a quanto prescritto dalla voce di spesa per i "servizi di integrazione" (che comunque non devono essere inferiori al 7% del costo complessivo del progetto);
- b) l'articolazione e/o migliore qualificazione dei servizi minimi garantiti per l'orientamento, l'accompagnamento e l'accesso integrato ai servizi del territorio riminese (con particolare rilevanza a quelli sociali, scolastici e linguistico – culturali, lavorativi, formativi e di qualificazione professionale, abitativi, legali e sanitari);
- c) l'impegno al reperimento degli strutture di accoglienza, esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Rimini e pienamente conformi ai requisiti dell'art.20 delle "Linee guida DM 10 agosto 2016". La disponibilità delle strutture con le caratteristiche indicate è clausola essenziale per la stipula del contratto;



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

d) rispetto delle linee guida di cui al DM 10 ago 2016 (parte II, artt. 30 / 31); delle modalità previste dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria" (ed. 2015) nonché del "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR. Criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell'art. 1, sexies della Legge 39/1990, come introdotto dall'art. 32, della Legge 189/2002" per quanto attiene alla rendicontazione delle spese così come predisposti dal Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

ART. 3. FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Il progetto prevede l'attività di accoglienza e percorsi di autonomia ed integrazione a favore di **n. 14 beneficiari categoria MSNA (di cui 12 maschi e 2 femmine) più 4 neomaggiorenni maschi** di cui:

- n. 7 accolti in comunità residenziale per MSNA;
 - n. 4 inseriti in percorsi di autonomia per neo maggiorenni;
 - n. 7 inseriti in comunità per minori;
- tutti collocati sul territorio del Comune di Rimini.

Servizi.

Il progetto deve assicurare i seguenti servizi da rendere secondo le linee guida SPRAR ed in armonia con il manuale operativo :

- 1) accoglienza materiale, in luogo sicuro nonché accoglienza integrata presso strutture autorizzate ai sensi della normativa regionale di riferimento (Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" integrata con le modifiche apportate dalle Deliberazioni di Giunta Regionale 14 luglio 2014, n. 1106 e 11 settembre 2014 n. 1490);
- 2) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- 3) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- 4) formazione e riqualificazione professionale;
- 5) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- 6) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- 7) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- 8) orientamento e accompagnamento legale;
- 9) tutela psico-socio-sanitaria;
- 10) trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR.

Le attività sopra indicate dovranno rispettare le modalità previste dal "Patto di accoglienza" proposto nel "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria" del Servizio Centrale per l'Immigrazione, che dovrà essere tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti per poi essere sottoscritto e condiviso da ogni beneficiario accolto.



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

ART. 4. ALTRI ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono inoltre a carico dell'affidatario i seguenti compiti :

a) l'erogazione a favore dei beneficiari del “pocket money” secondo l'importo le modalità previste dalla proposta progettuale e rendicontate secondo quanto disposto dal Manuale Unico di rendicontazione, nonché la tenuta e l'aggiornamento mensile del Registro delle erogazioni

b) l'aggiornamento tempestivo per conto del Comune di Rimini della Banca Dati del Servizio Centrale del Ministero dell'Interno;

c) la tenuta e l'aggiornamento quotidiano del registro delle presenze;

d) la trasmissione mensile alla Prefettura dell'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura.

4.1 L'affidatario è tenuto a raccordarsi con l'Ente titolare per lo svolgimento delle attività a carico del Comune previste dal successivo art. 5. La proposta progettuale dovrà pertanto descrivere le modalità con cui l'affidatario intende raccordarsi in merito alle attività di seguito previste.

ART. 5. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Rimini, in ottemperanza all'obbligo di cofinanziamento entro la misura minima del 5%, le seguenti attività :

- la tutela socio-sanitaria;
- la tutela legale;
- il coordinamento dell'equipe Multidisciplinare;
- la redazione delle relazioni semestrali e annuali, il monitoraggio e i rendiconti finanziari da svolgersi in collaborazione col soggetto gestore;
- rapporti con il servizio Centrale sugli inserimenti, i trasferimenti e le proroghe delle accoglienze , in raccordo con l'ente gestore;
- la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati.

ART. 6. DURATA DELL’APPALTO – RINNOVO – PROROGA

L'appalto ha durata dal 1° luglio 2017 al 31 Dicembre 2019 corrispondenti a 30 mesi di servizio e decorre dalla data di attivazione attestata da un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa affidataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente del Comune e dal legale rappresentante dell'affidatario.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

L'affidamento del servizio, conforme al progetto presentato in sede di gara, potrà essere rinnovato al soggetto affidatario agli stessi patti e condizioni, se il rinnovo stesso sarà concesso dal Ministero dell'Interno, anche per il tramite del Servizio Centrale SPRAR. Sarà comunque obbligo dell'Amministrazione verificare: il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, lo svolgimento del servizio in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione, la sussistenza del pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e le compatibilità di Bilancio,

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte dell'Amministrazione, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto affidatario entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui, al termine del contratto, in caso di mancato rinnovo, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione del servizio, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l'affidatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

ART. 7. VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto, coincidente a quello del contratto, per il periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2019 è stimato in euro **892.074,40** IVA esclusa.

ART. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di fatture di pari importo, calcolato su budget annuo, da emettere trimestralmente. In sede di liquidazione della fattura relativa all'ultimo trimestre dell'anno l'affidatario dovrà produrre un elenco dettagliato di tutte le spese sostenute mentre gli originali dovranno essere conservati dallo stesso per i controlli del caso. In tale occasione si procederà all'eventuale conguaglio di quanto anticipato nei precedenti trimestri, ma non dovuto sulla base della rendicontazione presentata.

L'affidatario dovrà presentare i rendiconti delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte del Servizio Centrale dal Ministero dell'Interno in coerenza ed osservanza della indicazione e criteri del Manuale unico di rendicontazione del Servizio Centrale SPRAR (<http://serviziocentrale.it>) allo scopo di consentire all'Ente Locale di presentare il rendiconto ai sensi dell'art.25 del D.M. succitato.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Il gestore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Per il reintegro delle somme versate dall'affidatario agli ospiti a titolo di "pocket money" il Comune verserà il valore corrispondente senza assoggettarlo all'IVA.

ART. 9. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione

Il gestore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dell/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).

ART. 10. PERSONALE

L'aggiudicatario, tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità e, comunque, mantenendo invariato il coefficiente del personale autorizzato dal Ministero nella precedenti progettazioni (parte I, capo II, art. 14, DM 10 agosto 2016).

Il personale dell'affidatario impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare per quanto possibile il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini .

L'affidatario si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito del Capitolato Speciale e comunque riconducibili al progetto, impiegando personale con competenze educative e psicologiche e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale in ambito di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, nonché a promuovere la partecipazione ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale SPRAR e dal Ministero dell'Interno.

Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per la durata dell'appalto e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune di Rimini è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché sulla validità del presente capitolato.

ART. 11. CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE GESTORE



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

Qualora a seguito della presente procedura si verificasse un cambio di gestione del progetto, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Detta clausola dovrà essere appositamente sottoscritta in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Il Comune di Rimini sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del subentrante.

ART. 12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 26 del presente capitolato.

L'affidatario può anche utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso comunica preventivamente l'utilizzo di tale personale. In ogni caso, l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente. Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, l'affidatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

ART.13. OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AFFIDATARIO – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice “ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”.

ART. 14. VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 15. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 16. COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico dell'affidatario ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'affidatario, il quale lo manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente capitolato obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'affidatario da parte della Società Assicuratrice.

L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

La polizza assicurativa RCT/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in appalto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'affidatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo allo stesso.

La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:

RCT € 3.500.000,00 per sinistro e per persona;

RCO € 3.500.000,00 per sinistro; € 1.500.000,00 a persona;

INFORTUNI

€ 150.000,00 per morte;

€ 150.000,00 per invalidità permanente;

€ 10.000,00 per spese mediche;

€ 500,00 per spese di trasporto;

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno;

Restano ad esclusivo carico dell'affidatario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

L'affidatario nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dello stesso.

ART. 17. GARANZIE : CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto che è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'affidatario;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 26;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'affidatario;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento dell'affidatario.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata dell'appalto.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, l'affidatario deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART. 18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario. In particolare, il Responsabile dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente all'affidatario, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

ART. 19. REVISORE

Il Comune è chiamato ad avvalersi, ex art. 25 comma 2 del DM 10/08/2016, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

L'affidatario è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

ART. 20. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'AFFIDATARIO



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

L'affidatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico punto di riferimento, denominato Responsabile del servizio, al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di cui all'articolo successivo.

Il Responsabile del servizio per conto dell'affidatario provvederà, per conto di questi, a vigilare affinché ogni fase del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione per conto del Comune.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

ART. 21. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi :

- a) per servizi supplementari da parte dell'affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'affidatario produca entrambi i seguenti effetti :
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'affidatario.

In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 22. ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 23. SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il Comune eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'affidatario. Il Comune ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto di quanto indicato nel progetto e di quanto contenuto nel presente capitolato con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse. In specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Responsabile dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.

ART. 24. CONTESTAZIONI

Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante pec indirizzata al legale rappresentante dell'affidatario. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Comune al referente dell'affidatario si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

ART. 25. PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio del Comune le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti dell'aggiudicatario, saranno applicate le seguenti penalità :



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale da un minimo di 100.00 ad un massimo di 1.000,00 euro in ragione della gravità dell'infrazione, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà del Comune di procedere, a spese dell'affidatario inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di progettazione, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio da un minimo di 100.00 ad un massimo di 1.000,00 euro;

3) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati del Comune ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'affidatario la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto. Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

ART. 26. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'affidatario concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 27. SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, il Comune ha ritenuto di **non** prevedere la possibilità per l'affidatario di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del capitolato.

E' quindi **vietato subappaltare** il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato sulla condivisione progettuale delle azioni poste in essere con il soggetto individuato per la progettazione.

L'unitarietà dell'affidamento costituisce quindi un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere necessaria la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

ART. 28. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 29. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Rimini, in caso di fallimento dell'affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Rimini è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. L'affidatario con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di **Responsabile del trattamento di dati** personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. L'affidatario si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

ART. 31. DOMICILIO LEGALE.

Per gli effetti del presente appalto l'affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Rimini.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 32. CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

ART. 33. DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto, come allegati, i seguenti documenti :

il presente capitolato;

Il Piano economico finanziario approvato dal Ministero dell'Interno;

il Progetto presentato in sede di gara.

ART. 34. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

L'IVA si intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo l'articolo 17 - ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre l'aliquota IVA verrà versata all'Erario.

In caso di riaffidamento del contratto le eventuali spese saranno a carico dell'affidatario.

L'affidatario sarà inoltre **tenuto a rimborsare**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto Legge 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione 221/2012, alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, **le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla G.U del bando di gara.**

ART. 35. NORME DI RINVIO



COMUNE DI RIMINI

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, e dal D.M. 10/08/2016.

L'affidatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

per l'affidatario

per il Comune

.